

Per evidenziare il comportamento incredibile della rappresentante della Prefettura di Firenze ecco in sintesi i fatti (**Tutta la storia nel sito internet <http://www.coordinamentocamperisti.it>**).

**4 maggio 1996** il Lombardelli consegna istanza in Comune chiedendo al Sindaco di verificare la segnaletica stradale verticale. 15 maggio 1996 il Lombardelli invia richiesta ai Carabinieri di Grassina.

**12 giugno 1996** la Polizia Municipale di Bagno a Ripoli notifica il Verbale di Accertamento 96/15521 ed il 27 luglio 1996 il Lombardelli invia ricorso al Prefetto chiedendo l'archiviazione perché il Sindaco NON ha inviato copia della Ordinanza richiesta.

**25 novembre 1996** il Lombardelli chiede ancora al Prefetto di accogliere il ricorso e di intimare al sindaco la rimozione della segnaletica.

**21 gennaio 1997** il Ministero degli Interni invia l'istanza del Lombardelli alla Prefettura di Firenze.

**15 luglio 1997** incredibilmente la Prefettura di Firenze invia ordinanza ingiunzione di pagamento al Lombardelli, respingendo il ricorso con la seguente motivazione: "Le circostanze esposte non contengono elementi sufficienti a invalidare l'accertamento".

**3 novembre 1997** il Lombardelli deposita il ricorso al Pretore di Firenze.

**3 febbraio 1999** il Comandante la Polizia Municipale di Bagno a Ripoli dichiara che la segnaletica è omissiva di quanto previsto dal Codice della Strada ma "non presenta elementi manifesti di illegittimità" ma l'ordinanza inerente la segnaletica non è rintracciabile.

**3 marzo 1999** il Comandante la Polizia Municipale di Bagno a Ripoli dichiara alla Prefettura che l'ordinanza inerente la segnaletica "risale agli anni 80" e non rintracciabile, non è possibile produrne copia. **Incredibilmente la funzionaria della PREFETTURA prosegue a chiedere al Giudice che il ricorso del Lombardelli sia rigettato!**

**27 maggio 2004** il Giudice, riguardo all'ordinanza limitativa alla circolazione stradale del Lombardelli, dispone di chiedere al Comune "effettuarsi nuova accurata ricerca anche negli atti cartacei".

**3 febbraio 2005** il Giudice prende atto che NON È ESISTITA l'Ordinanza istitutiva del divieto di sosta oggetto del ricorso.

**La Dr. Silvia Montagni della Prefettura di Firenze insiste, chiedendo al giudice di rigettare il ricorso ma non fornisce alcuna motivazione.**

**Il Giudice accoglie il ricorso del Lombardelli.**

Detta documentazione sarà inviata dall'ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI al Presidente della Repubblica ed al Ministro di Grazia e Giustizia per chiedere il loro parere in merito in quanto:

- 1) è veramente incredibile che un cittadino italiano sia costretto ad agire contro il proprio Paese, chiedendo l'intervento della Corte Europea.
- 2) è veramente incredibile che un cittadino sia costretto ad agire contro una Prefettura visto che i danni ai quali sarebbe condannata a pagare, in ultimo, graverebbero sui cittadini.

